



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

**DL 23.9.2022 n. 144  
(c.d. decreto “Aiuti-ter”) -  
Principali novità**

*Continuano a susseguirsi nuove norme che prevedono aiuti e sussidi.  
Qui richiamiamo in particolare le novità in materia di credito di imposta per il consumo di energia.*

## **1 PREMESSA**

Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2022 n. 223, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto "Aiuti-ter").

Il DL 144/2022 è entrato in vigore il 24.9.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 144/2022.

Il DL 144/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## **2 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022**

L'art. 1 del DL 144/2022 prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## **3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO**

L'art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## **4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA - PROROGA E AMPLIAMENTO**

L'art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.

Per tali imprese, l'agevolazione riguarda l'acquisto di gasolio e benzina:

- per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

L'agevolazione spetta anche, in relazione all'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito d'imposta:

- deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- può essere ceduto a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## **5 ALTRE MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA**

L'art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

### **5.1 GARANZIA SACE**

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*", purché:

- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

L'ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

- il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE);
- il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

### **5.2 GARANZIA FONDO PMI**

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi

energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

### **5.3 GARANZIA SACE A FAVORE DI ASSICURAZIONI**

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*", purché:

- il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

L'operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l'impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

(...)

## **15 INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

L'art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un'indennità *una tantum* di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

### ***Ambito soggettivo***

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.

L'indennità *una tantum* di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

### ***Indennità di 150,00 euro***

L'indennità *una tantum* di 150,00 euro:

- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

### ***Modalità di erogazione***

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

### **Recupero nell'UniEmens**

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall'INPS.

## **16 INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE**

L'art. 19 del DL 144/2022 introduce un'indennità *una tantum* di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l'indennità di 150,00 euro in esame:

- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

### **Modalità e tempistiche di erogazione**

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all'art. 18 co. 1 del DL 144/2022.

Per i collaboratori sportivi, l'indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.

L'INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l'erogazione delle indennità in esame.

## **17 INCREMENTO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI**

L'art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell'indennità *una tantum* prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 in favore di:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. "Casse professionali").

### **Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022**

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di cui all'art. 33 del DL 50/2022 sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti:

- è pari a 200,00 euro;
- è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021.

***Incremento di 150,00 euro***

L'indennità *una tantum* prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

***Modalità e termine per la presentazione delle domande***

Le domande di accesso all'indennità *una tantum* di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;
- dal 26.9.2022 al 30.11.2022.